

Commissione Paritetica Cantonale nel ramo della Posa dei Ponteggi

resp.: S. Lupi
e-mail: sonia.lupi@cpcedilizia.ch

6500 Bellinzona, 4 agosto 2011

Alle spettabili imprese
nel settore della posa dei ponteggi
del Cantone Ticino

ADEGUAMENTI SALARIALI A PARTIRE DAL 1° APRILE 2011

Vi comuniciamo che le parti contraenti hanno concordato i seguenti adeguamenti contrattuali che entrano in vigore a partire dal 1° aprile 2011.

1. validità CCL

Il CCL di categoria è stato prorogato fino al 31 marzo 2012.

2. aumenti salariali individuali e contrattuali

Il datore di lavoro è tenuto a concedere ad ogni lavoratore un aumento base di fr. 50.— mensili (apprendisti esclusi).

3. salari base a partire dal 1° aprile 2011

qualifica	requisiti	salario orario	salario mensile
<u>Q</u> (capo montatore)	Capo montatore in qualità di caposquadra con attestato professionale federale, con formazione equivalente conclusa in un paese dell'UE o che viene impiegato dal datore di lavoro come tale	fr. 28.43	fr. 5'188.--
<u>A</u> (caposquadra ponteggi)	Caposquadra che ha assolto con successo la formazione SISP/Policons, o una formazione equivalente in un paese dell'UE, oppure montatore di ponteggi con esperienza professionale corrispondente impiegato prima del 1° gennaio 2008 come caposquadra, nonché montatore di ponteggi con Attestato federali capacità (AFC), se impiegato dal datore di lavoro come caposquadra	fr. 27.30	fr. 4'979.--
<u>B1</u> (montatore con AFC)	Montatore di ponteggi con Attestato federale di capacità (AFC), con formazione equivalente conclusa in un paese dell'UE oppure montatore di ponteggi con relativa esperienza che grazie alle sue buone qualifiche viene promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale B2 nella classe salariale B1	fr. 25.83	fr. 4'667.--

<u>qualifica</u>	<u>requisiti</u>	<u>salario orario</u>	<u>salario mensile</u>
<u>B2</u> (montatore senza AFC)	Montatore di ponteggi con Certificato federale di formazione pratica di addetto alle policostruzioni CSP, specializzato nella costruzione di ponteggi con formazione equivalente conclusa in un paese dell'UE. Montatore di ponteggi che grazie alle sue buone qualifiche viene promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B2.	fr. 23.63	fr. 4'311.--
<u>C</u> (collaboratore nella posa)	Lavoratore senza conoscenze professionali specifiche di ponteggi.	fr. 22.50	fr. 4'103.--

4. salari apprendisti

La retribuzione minima mensile degli apprendisti è la seguente:

1° anno	2° anno	3° anno
da fr. 850.— a fr. 1'030.—	da fr. 1'050.— a fr. 1'500.—	da fr. 1'450.— a fr. 1'850.—

5. coefficiente di tramutazione

Il coefficiente di tramutazione corrisponde a 182,5

6. notifica lavoro al sabato

Si ricorda che per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato inoltrando una notifica (massimo 4 sabati nell'anno civile) al segretariato della Commissione Paritetica Cantonale.

Per ulteriori richieste di lavoro al sabato dovrà essere inoltrata la richiesta di permesso al segretariato per accettazione. Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 16⁰⁰ del venerdì precedente il lavoro.

7. modifica art. 15.2 – indennità per vitto

Indennità per il vitto: a tacitazione dell'art. 327a e 327b CO, a tutti i lavoratori del settore della posa di ponteggi viene corrisposto, a titolo di indennità per vitto e indipendentemente dal luogo di lavoro, un supplemento forfettario di **fr. 16.— al giorno**. Tale indennità viene corrisposta in tutti i casi in cui la giornata lavorativa comprende una pausa per il pranzo. In caso di giornata lavorativa superiore a ore 5 ½, l'indennità è dovuta in modo imperativo (LL).

Come al solito, invitiamo le imprese a voler applicare scrupolosamente le nuove norme ed a prendere nota che siamo volentieri a loro disposizione per fornire quelle informazioni che dovessero rivelarsi necessarie.

Con i migliori saluti.

per la Commissione Paritetica Cantonale
il direttore
Pierluigi Zanelli